

Comune di Palombara Sabina

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

**deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 28.03.2017
modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 08.04.2021**

DISPOSIZIONI

Capo I

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.** Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" 22 febbraio 2001, n. 36 così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001 e del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"; considerati anche il Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", il D.P.C.M. 8 luglio 2003 " Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz";
- 2.** Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Palombara Sabina.
- 3.** Il presente Regolamento si applica inoltre a tutti gli impianti di cui al comma 2, anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia.
- 4.** Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti individuati specificamente purché sia comunque garantito l'interesse nazionale alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni”;

b) Tutelare i valori storico-artistici e paesaggistici del territorio comunale e le caratteristiche dell'insediamento urbanistico / edilizio avente valore estetico e tradizionale pianificando uno sviluppo ordinato delle infrastrutture in armonia con l'ambiente ed il contesto urbanistico / paesaggistico medesimo, anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;

c) disciplinare, in conformità alle procedure esistenti di legge, le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1, favorendo anche l'adozione di mezzi e misure per conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra elencati si richiede ai soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 di presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

3. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, anche promuovendo incontri, seminari, convegni e dibattiti pubblici con esperti ed istituzioni.

Capo II

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. In considerazione dell'ampiezza del territorio comunale di estensione superficiale di Km² 75,19 e della bassa densità demografica, che si concentra principalmente nei limitati centri urbani di Palombara Sabina e delle due frazioni di Stazzano e Cretone, nell'esigenza di salvaguardare l'identità e la tipicità del contesto urbanistico, culturale e architettonico del Comune di Palombara Sabina, favorendo un razionale ed armonico insediamento urbanistico delle infrastrutture metalliche rispetto ai contesti storici, tradizionali e paesaggistici che connotano il territorio locale, nei limiti in cui tale pianificazione risulti compatibile con l'interesse nazionale alla copertura completa di rete da parte dei gestori di impianti di cui all'art.1, tenuto conto anche di siti sensibili meglio individuati nell'art. 5 del presente regolamento, per la localizzazione degli impianti, costruzioni ed infrastrutture per la telefonia mobile si indicano le seguenti aree, secondo l'ordine di priorità e preferenza appresso indicato:

a) Aree o edifici di proprietà comunale;

b) Aree agricole o verdi non abitative, non attrezzate e comunque non edificate;

c) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);

2. In previsione del ricevimento del Piano di sviluppo delle reti di telefonia da parte dei Gestori, il Comune individua i siti più idonei dove ubicare gli impianti di cui all'art. 1; i siti di proprietà comunale sono resi noti ai Gestori a mezzo di specifica cartografia o in alternativa mediante comunicazione del RUP ai sensi del successivo art. 4.

In ogni caso sono da favorire gli impianti di cui ai successivi commi 6 e 7.

3. Nel caso di impianti da installare su immobili di proprietà comunale, la Giunta Comunale, sentito il parere dell'Ufficio competente, delibera la disponibilità dell'immobile su cui installare l'impianto; concluso positivamente l'iter istruttorio, il rilascio del titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto avviene previa stipula di apposita Convenzione con il Gestore.

4. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

5. Nella condivisione degli impianti, a condizione che la somma dei contributi alle emissioni elettromagnetiche sia contenuta nei limiti previsti dalla legge, i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare, e nelle aree pubbliche, l'uso di elementi di arredo urbano come sostegno delle antenne (celle).

7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RISPETTO AI SITI SENSIBILI

1. Nella necessità di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti individuati specificamente nell'art. 5, considerata anche la limitata diffusione nel territorio di tali siti sensibili, viene stabilito che l'installazione degli impianti di cui al comma 1 non potrà avvenire al di sotto di un raggio di rispetto fissato in Km 1,5 (unovirgolacinque) dai siti sensibili così come definiti dall'art. 5, a condizione che ciò non pregiudichi l'interesse nazionale alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni e fatti salvi gli impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, R.F.I. ecc.) esclusivamente se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

2. Ove il gestore istante dichiari e comprovi all'Amministrazione con studi tecnici asseverati che il rispetto del criterio di localizzazione di cui al comma 1 che precede costituisce ostacolo alla realizzazione di una completa rete di telecomunicazioni e proponga la localizzazione dell'impianto in deroga ai limiti di cui al comma 1 che precede, l'Amministrazione per mezzo del Responsabile del Servizio competente per la materia avrà l'onere di individuare siti alternativi entro 30 giorni, anche in deroga ai criteri di localizzazione di cui al comma 1, purché sempre nel rispetto dei criteri preferenziali di cui all'art. 3 c.1., del principio di accorpamento degli impianti in strutture o aree comuni preesistenti e comunque con esclusione della localizzazione degli impianti sui siti sensibili elencati nell'art. 5.

3. In caso di mancata indicazione di siti alternativi da parte dell'Amministrazione ai sensi del precedente comma 2, l'iter autorizzatorio continuerà sull'area individuata dal gestore che abbia dimostrato l'impossibilità tecnica, ai fini di una completa copertura del territorio, di rispettare il criterio di localizzazione previsto nel comma 1 del presente articolo.

ART. 5 - AREE E SITI SENSIBILI

1. Ai fini dell'applicazione della presente normativa regolamentare, sono considerati siti sensibili meritevoli di speciale protezione ai fini della minimizzazione all'esposizione ai campi elettromagnetici le aree in cui ricadono fabbricati e/o sono situati asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, strutture e case di cura e di assistenza sanitaria in genere; case di riposo, centri di aggregazione minorile e/o di accoglienza.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Il Servizio Urbanistica, di concerto con il Servizio Ambiente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti e dei siti sensibili. In detta cartografia deve essere riportata la puntuale localizzazione di tutti gli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione nonché aggiornamenti periodici (tipicamente annuali). In suddetta cartografia deve essere riportata anche la localizzazione di eventuali microcelle o picocelle. Dovranno altresì essere riportati i siti sensibili.

ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

Il Servizio Urbanistica cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Esso trasmette al Servizio Ambiente la documentazione relativa alle nuove autorizzazioni al fine di garantire il monitoraggio periodico da parte dei soggetti all'uopo competenti.

Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti di telecomunicazione sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.

Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda dovranno essere allegati tutti i documenti inerenti il relativo titolo abilitativo, compresi i pareri A.R.P.A. LAZIO ed i controlli effettuati.

Capo III

ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di favorire un razionale sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni nel territorio del comune di Palombara Sabina e la leale collaborazione tra Amministrazione e Gestori per la congrua contemperazione delle esigenze di corretto governo del territorio locale e di completa diffusione della rete di telecomunicazioni sull'intero territorio comunale, è richiesta ai soggetti aventi titolo la presentazione di un programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano delle installazioni degli impianti.

2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti dovrà pervenire agli uffici del Comune entro il 30 settembre di ogni anno e deve essere corredata da:

- planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3;
- documentazione tecnica prevista dall'articolo 11 del presente Regolamento comunale;
- relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.

3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture.

Nella redazione dei suddetti Piani di Sviluppo dovranno essere individuate, in via prioritaria, soluzioni che prevedono le installazioni su immobili pubblici di proprietà comunale.

Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per nuove installazioni, nel corso di ciascun anno solare, potranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale soltanto le richieste di installazione di impianti la cui proposta di ubicazione risulti ricompresa nelle previsioni generali del Piano di Sviluppo presentato dai gestori entro il termine di cui al precedente comma 2.

4. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9;

5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro novanta giorni successivi alla data di presentazione;

6. Il G.T.V. ha il compito di verificare:

il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;

il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;

7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;

8. I risultati della verifica, qualora prevedono l'individuazione di nuovi siti, devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale;

9. In caso di approvazione della G.C., la pianificazione tecnica dei nuovi siti deve essere approvata con successiva Determinazione Dirigenziale a firma congiunta dei responsabili del Servizio Urbanistica e del Servizio Ambiente;

10. I Piani annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

ART. 9 – GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (G.T.V.)

1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento, nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati, è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva.

2. Tale G.T.V. è composto da:

- Il Responsabile del Servizio Urbanistica, il Responsabile del Servizio Ambiente, il Responsabile del Servizio Patrimonio, o i loro Funzionari appositamente delegati;

- Un esperto in pianificazione di impianti di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune, oppure un tecnico comunale avente i suddetti requisiti.

Capo IV

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza redatta ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 1 agosto 2003 n.259 e ss.mm.ii. ai fini dell'installazione, della modifica e dell'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, fatto salvo il rispetto dei valori di campo elettromagnetico generato e quanto disposto dal presente regolamento, è soggetta alla valutazione da parte del Servizio Urbanistica;

2. L'installazione, la modifica o l'adeguamento di impianti comportanti anche la realizzazione di pali o tralicci necessita del parere del Gruppo Tecnico di Valutazione (G.T.V.) una volta costituito, che sarà acquisito a cura del Servizio Urbanistica;

3. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggetti a presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii.;

4. L'istanza di autorizzazione ovvero la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività è effettuata presso il SUE del Comune o inviata a mezzo posta, utilizzando a tal fine la modulistica appositamente predisposta, accompagnata dalla documentazione prevista dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii.;

5. Titolare del procedimento di carattere autorizzatorio è il Servizio Urbanistica, che ne cura la gestione secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/03 e nel D.P.R. 447/98, e che provvede al rilascio dell'autorizzazione finale di cui al comma 1;

6. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e della Legge Regionale 15/2008 e ss.mm.ii.;

Capo V

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 259/2003

Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10, devono essere presentate al SUE e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

- copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista ;
- dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori ed ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove, l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
- estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica);
- Programma di manutenzione periodica dell'impianto;
- Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:
- Relazione esaustiva nei seguenti punti:
 - indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
 - tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
 - tipologia di utilizzo dell'impianto;
 - caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
 - massima potenza ammessa in antenna;
 - massima potenza irradiata;
 - canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;

- precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto della richiesta;
- misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
- valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al precedente punto, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;
- Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
- Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

ART. 12 – COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI, ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Il titolare dell'autorizzazione provvede a comunicare formalmente al SUE l'avvenuta ultimazione dei lavori, certificando la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche dei materiali e dei complessi costruttivi, l'idonea conformità dell'impianto e la rispondenza delle opere al progetto autorizzato, l'adozione di tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché l'adempimento di ogni altro obbligo specificatamente sancito dall'autorizzazione.

Inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare l'effettiva entrata in esercizio dell'impianto realizzato in conformità al progetto approvato.

ART. 13 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti temporanei è effettuata previa attivazione, da parte dei soggetti interessati, delle procedure autorizzatorie di cui ai commi 1) o 3) dell'art. 10 del presente Regolamento, indicando:

l'ubicazione dell'impianto;

il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:

- i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
- la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- il guadagno dell'antenna;
- l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- la polarizzazione;
- la frequenza utilizzata;

- la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune, previo parere del G.T.V. (Gruppo Tecnico di Valutazione), può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti relativi al presente articolo. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta scritta del soggetto interessato, da presentare al SUE almeno un mese prima della scadenza.

ART. 14 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare al Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.

In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 15 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:

DATA D'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO

nome del gestore proprietario dell'impianto;

tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);

frequenze utilizzate;

potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;

altezza del centro dell'antenna in metri.

Capo VI

ART. 16 - AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.M. 381/98;
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di proporre ed attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti, approvate dal Comune previo parere del GTV, sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune;

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Capo VII

ART. 17 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A. e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza periodica, effettuati dall'A.R.P.A. su richiesta dell'Amministrazione Comunale (Responsabile Servizio Ambiente). Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune con risorse derivanti dai canoni di affitto delle proprietà pubbliche messe a disposizione degli enti gestori per la collocazione degli impianti sul territorio comunale.

I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale o da propri consulenti al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, secondo le regole previste dal regolamento per il diritto di accesso.

Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VIII

ART. 18 - FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Le risorse economiche derivanti dall'uso o dalla locazione degli immobili comunali per l'installazione di impianti radiobase e dai diritti d'istruttoria sono destinate ad un Fondo speciale vincolato e finalizzato a:

- al recupero ed al risanamento ambientale, alla riqualificazione urbanistica delle aree di pubblico interesse prossime alle installazioni da cui derivano i proventi;
- all'installazione delle centraline di monitoraggio;
- spese per attività richieste ad ARPA Lazio;
- copertura spese del GTV;
- spese necessarie per campagna di informazione;

Il Fondo è gestito dall'Amministrazione Comunale attraverso provvedimenti di Giunta e/o DD.

ART. 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e di violazione delle condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza comunale da parte del Dirigente o Responsabile del Servizio Ambiente, affinché siano ripristinate le condizioni prescritte entro il termine massimo di 60 giorni.

Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, sarà emessa, da parte del Dirigente competente, ordinanza di disattivazione dell'impianto.

Rimane salvo il potere del Sindaco, ex. Art. 54, co. 4 del D.Lgs 267/2000, di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, purché sussistano i requisiti della contingibilità e dell'urgenza, previa comunicazione al Prefetto.

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente in materia. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e ss.mm.ii., nonché quelle previste dalla normativa nazionale di settore.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di quanto disposto dall'art. 12 del presente Regolamento, viene ordinata la disattivazione del medesimo con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente per materia.

In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio, con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente per materia, da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata con provvedimento del medesimo Dirigente o Responsabile. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

ART. 20 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta;

2. L'Amministrazione Comunale inoltre provvede, alla pubblicazione degli esiti del monitoraggio e delle misurazioni delle sorgenti di radiofrequenze effettuate dall'ARPA Lazio o, in subordine, da soggetti terzi autorizzati.

ART. 21 – NORME TRANSITORIE

Le istanze di installazione di antenne per telefonia mobile pervenute prima dell'approvazione del presente Regolamento e non perfezionate ai sensi della legge vigente, sono assoggettate alle prescrizioni e alle norme del medesimo Regolamento.